



**ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO – EDIZIONE 2 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA
USL DELLA ROMAGNA.**

LOTTO N. ____ – CIG _____

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata anche "Committente"),
C.F. e P. IVA 02483810392, in persona dell'avv. Morris Montalti, C.F.
MNTMRS74M04C573E, che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della
Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O.
Acquisti Beni e Servizi, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti
per l'acquisizione di beni e servizi, di cui alla Deliberazione n. 257 del
25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed
esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali.
Aggiornamento"

E I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI

(di seguito nominata anche "Fornitore"), C.F. _____ e P.
IVA _____, con sede legale a _____ (____), CAP _____, in via
_____, _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____ al n. REA _____, in persona del suo legale rappresentante *pro
tempore*, _____, C.F. _____;

(di seguito nominata anche "Fornitore"), C.F. _____ e P.
IVA _____, con sede legale a _____ (____), CAP _____, in via
_____, _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

_____ al n. REA _____, in persona del suo legale rappresentante *pro*

tempore, _____, C.F. _____;

_____ (di seguito nominata anche "Fornitore"), C.F. _____ e P.

IVA _____, con sede legale a _____ (____), CAP _____, in via

_____, _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

_____ al n. REA _____, in persona del suo legale rappresentante *pro*

tempore, _____, C.F. _____;

PREMESSO CHE

- Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL della Romagna:

con Determinazione n. 1181, del 19/04/2024, indiceva la "Procedura aperta

telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per apparato

cardiocircolatorio – edizione 2, suddivisa in n. 17 lotti, per la conclusione in

relazione a ciascun lotto di un accordo quadro con più operatori economici, per

le esigenze dell'Azienda USL della Romagna. Importo a base d'asta, escluse le

opzioni: Euro 4.997.200,00, IVA esclusa". Bando GU UE _____, del

_____;

con Determinazione n. _____, del ____/____/____, in esito all'espletamento della

richiamata procedura, è stato aggiudicato l'Accordo quadro ai primi

operatori economici risultati nella graduatoria finale relativa al lotto _____ ad

oggetto "_____ " per l'importo pieno quadriennale di €

_____ IVA esclusa, al netto delle opzioni;

- Il provvedimento di aggiudicazione, unitamente ai relativi allegati, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 90 del Codice, veniva comunicato agli Operatori economici

partecipanti alla procedura aperta, con nota del _____, agli atti dell'U.O.

Acquisti Beni e Servizi, trasmessa a mezzo SATER - Registro di Sistema

, del / / ;

- i Fornitori dichiarano che tutta la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, unitamente ai relativi allegati, nonché Determinazione di aggiudicazione) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, in sede di offerta ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari ad un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto della fornitura;

- I Fornitori sono obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ossequio alle modalità disciplinate dalla documentazione di gara;

- Le dichiarazioni rese dai Fornitori in sede di gara sono state sottoposte a controllo e verifica nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023. Risultano esperite positivamente le verifiche in ordine ai requisiti previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. I Fornitori dichiarano di avere piena consapevolezza che l'efficacia del presente contratto è comunque sottoposta a condizione risolutiva, nel caso di esito negativo delle verifiche, da parte delle autorità competenti, inerenti al requisito di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, ovvero qualora tali requisiti vengano meno nel corso dell'esecuzione del contratto;

- I Fornitori dichiarano di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività oggetto del presente contratto e si obbliga a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

- che l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro (AQ) all'operatore economico aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno e mediante contratti applicativi (CA), secondo quanto disposto all'articolo 25 del

disciplinare di gara; ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto conto della disponibilità economica interna (budget) ergo “a consumo fino ad esaurimento” e dunque anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date in sede di ordine;

- che prima della stipula del contratto applicativo, inoltre, l'operatore economico dovrà costituire correlato deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo del contratto con le modalità e le riduzioni previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore giuridico della premessa e degli allegati.

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati - agli atti dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi - costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e finalità dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 36/2023, definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di fornitura di “_____” riferita al Lotto XX, come specificato nel Prospetto di aggiudicazione - Allegato _____), alla Determinazione di aggiudicazione. Con il presente accordo quadro l'Azienda USL della Romagna affida al Fornitore, che accetta la predetta fornitura/prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo quadro e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirla. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al

presente Accordo Quadro fintantoché l'Azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.

La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza", redatto ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in

ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

Art. 4 - Notifiche e comunicazioni.

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

Art. 5 - Durata e opzioni.

Il presente contratto di accordo quadro ha una durata di quattro anni, a decorrere dalla stipula dello stesso, come previsto all'art. 3, del Disciplinare di gara.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara;

Affidamento di contratto ponte di forniture complementari. All'aggiudicatario del contratto possono essere affidate ulteriori forniture destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento delle stesse, alle medesime condizioni, per la durata massima stimata di un anno per un importo complessivamente non superiore a massimo euro _____, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tale contratto sarà affidato per il tempo strettamente necessario all'avvenuta attivazione del

contratto da parte del Soggetto Aggregatore o Consip / in esito ad aggiudicazione di gara aziendale e dovrà intendersi risolto anticipatamente se, nel frattempo, intervenga l'avvio del corrispondente contratto regionale/aziendale, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario.

Proroga: la Stazione appaltante si riserva inoltre di esercitare la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023; la proroga può essere attivata sia alla scadenza della durata iniziale del contratto sia alla scadenza dell'eventuale contratto ponte. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura, stante l'interesse pubblico essenziale della stessa, il Fornitore deve eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore anche oltre il termine di cui sopra. Il Fornitore espressamente accetta che l'esercizio discrezionale del diritto di proroga da parte dell'Azienda USL costituisce un obbligo all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

I Contratti Applicativi (di seguito CA) devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale dell'Accordo Quadro (di seguito AQ), ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ. L'appaltatore si impegna nel corso di vigenza di CA, eccedenti la durata dell'AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

Acquisti da listino. Quantità aggiuntive opzionali. La Committente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di incremento della fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al 50% in aumento del valore di ciascun lotto (costituito da base d'asta + proroga + contratto ponte), e di incremento della

fornitura fino a un ulteriore 30% del medesimo valore indicato per acquisti da listino (alla percentuale di sconto dichiarata/offerta in gara), come indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o al contratto ponte e/o alla proroga tecnica.

Si precisa che gli acquisti sul listino prezzi, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), potranno essere effettuati per acquisire eventuali accessori, dispositivi, prodotti e materiali di consumo, qualora per necessità di completamento, i soggetti committenti, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato tecnico.

Clausola di rinegoziazione: Qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a ristabilirne l'equilibrio, ai sensi dell'art. 9 del Codice. La rinegoziazione è disposta entro il limite massimo di euro _____ ;

L'aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all'art. 1, comma 3, del DL 06/07/2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 07/08/2012, n. 135) - è tenuto, altresì, agli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21, della LR Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e art. 1, comma 449, L. 27/12/2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dalla centrale regionale di committenza e prende atto e riconosce che l'Azienda USL potrà risolvere il

presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip S.p.A.) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura.

Parimenti l'aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna (per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non consentano di proseguire nell'affidamento della fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda USL della Romagna avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia sin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 6 - Revisione dei prezzi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs 36/2023, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati: clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità e condizioni previste negli atti di gara. La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% (euro) rispetto al valore a base d'asta, proroga e contratto ponte, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;

La revisione avverrà esclusivamente previa espressa autorizzazione rilasciata dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza

della parte interessata. L'istanza di revisione deve essere corredata di documentazione comprovante l'effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere. Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Fermi restando il limite dei prezzi di riferimento o di altri parametri standard, ove esistenti, la revisione dei prezzi potrà essere accordata sulla base della differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) disponibili al momento della presentazione dell'istanza e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o al mese/anno dell'ultima variazione riconosciuta.

Il procedimento di revisione prezzi non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno sei mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. La revisione prezzi potrà essere accordata per un determinato tempo, anche infra annuale, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione - da parte del RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC - qualora si modificano le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.

La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.

Ulteriori revisioni di prezzo potranno essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.

Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere l'applicazione dell'art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC.

Art. 7 - Quantità e valore economico dell'accordo quadro

Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità, le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità, fino all'importo pieno quadriennale. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (48 mesi), definibile come "tetto massimo spendibile", al netto delle opzioni, è pari a €. _____ IVA esclusa, ed è pari al valore posto a base d'asta per il Lotto n. _____. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo pieno dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi. L'importo pieno dell'AQ comprensivo di tutte le opzioni contrattuali (acquisti da listino, revisione prezzi, rinnovo e proroga tecnica) è pari ad €. _____ IVA esclusa.

L'Azienda USL si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologi stabiliti per l'Azienda Sanitaria.

Resta inteso che la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni ivi espressamente individuate.

Articolo 8 – Contratti applicativi

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 154 del codice appalti, seleziona uno o più Operatori tra i firmatari del presente AQ. La scelta degli Operatori Economici per la stipula dei contratti applicativi avverrà sulla base dei criteri definiti nell'art. 25 del Disciplinare di Gara, sicché sono consentiti affidamenti distribuiti anche in contemporanea a tutti gli Operatori Economici aggiudicatari dell'AQ.

L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente mediante contratti applicativi con i singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all'AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1560, c. 2, c.c. ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (budget); dunque "a consumo fino ad esaurimento", e pertanto anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date di volta in volta in sede di ordine di fornitura. Il contratto applicativo deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell'Accordo Quadro, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'Accordo Quadro.

Nel corso della durata dell'AQ, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi – con gli O.E. selezionati - con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell'importo dell'accordo quadro.

Art. 9 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che il Fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che diviene parte integrante del presente contratto, che

descrive i rischi specifici dell'Azienda USL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate sia dall'Azienda USL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore è, altresì, responsabile dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda USL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

Art. 10 - Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna -

Aggiornamento tecnologico.

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.

Art. 11 - Corrispettivo della fornitura.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione - restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni (rinnovo, proroga, contratto ponte, incremento della fornitura), da parte del Committente. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall'Azienda USL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.

**Art. 12 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione -
Pagamenti.**

ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO.

In applicazione: della Delibera di Giunta n. 287/2015, con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello *standard* Europeo *PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line)*; del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018, il quale, a partire dal 01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, prevede, nell'ipotesi in cui sia inviato un ordine ai fornitori, che l'anzidetto avvenga, obbligatoriamente, in formato elettronico, tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la

liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici. Il Fornitore si impegna a rispettare, dal 01/10/2019, le Regole Tecniche del Nodo Smistamento-Ordini, le quali prevedono che l'ordine, dopo tale data, vada citato in fattura con apposite modalità - cfr.: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_publiche/acquisti_publici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_publiche_nso. Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al Fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

FATTURAZIONE.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA). Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi: - numero dell'ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall'ID *PEPPOL*); - dettaglio fornitura/servizio prestato; - CIG.

Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL della ROMAGNA - IPA - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al Fornitore stesso. Per ulteriori informazioni,

relative al pagamento delle fatture, contattare Azienda USL della Romagna - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari - tel. 0547/352250.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il Fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro trenta giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte della Committente, che avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, la verifica di conformità (*ut supra*, accertamento della prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (*split payment*); pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della

Romagna provvede al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati sono stati comunicati a questa Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo alla fornitura in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 3, comma 8, L. 136, del 13/08/2010.

Il Fornitore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, alla Stazione appaltante, copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni

altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il rispettivo CIG derivato.

Art. 15 - Cauzione definitiva.

Con la stipula dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'AUSL di importo pari al 10% del valore di suddetti contratti eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs. 36 n. 2023 art. 117 (al netto degli oneri fiscali).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del C.A.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordini ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto all'articolo "PENALI", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

La garanzia opera per tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto C.A. e dall'accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art. 16 - Trasparenza e Amministrazione aperta.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto e del "Patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta, che costituisce parte integrante del presente documento:

- si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16/04/2013, n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

- si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 16, del 25/01/2024. A tal fine, la Stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato;

- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;

- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 e s.m.i., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di

stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 36/2023, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Art. 18 - Riservatezza e Trattamento dei dati.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL della Romagna ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.

Eventuali modifiche/adequamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del Fornitore.

La Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32, Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 19 - Inadempienze e penalità.

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, l'Azienda USL della Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'Azienda USL della Romagna si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

MANCATA CONSEGNA: in caso di indisponibilità temporanea, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria la sopravvenuta

indisponibilità, fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo

di indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell'indisponibilità.

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata dalla Committente.

La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza l'Azienda a procedere all'acquisto in danno.

NON CONFORMITÀ: i prodotti che risultassero non conformi alla qualità, tipo, specie, marca ed a tutte le caratteristiche previste dal capitolato e, in generale, nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità residui, potranno essere respinti immediatamente dall'Azienda USL della Romagna.

Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore deve provvedere all'emissione di nota di credito, entro sette giorni solari, salvo specifici differenti accordi relativi alla sostituzione dei prodotti.

Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l'utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall), la Committente potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto, l'emissione di nota di credito o eventualmente la sostituzione.

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve provvedere a ritirarla, a sue spese, entro e non oltre quindici giorni solari, dalla

comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Decorsi quindici giorni solari dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, la Committente può richiedere, in relazione al disagio arrecato ed a suo insindacabile giudizio, una penale pari ad euro 50,00, al giorno, fino alla data di ritiro ovvero di smaltimento, in alternativa la Committente può inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Salvo quanto sopra disposto, all'approssimarsi della scadenza del prodotto di cui si è chiesto il ritiro, la Committente potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di quindici giorni solari dalla suddetta comunicazione, senza alcun riscontro da parte del Fornitore, equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.

In caso di mancata consegna dei dispositivi medici/prodotti nei termini pattuiti, l'Azienda, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di consegna, potrà applicare le penali previste dal Capitolato tecnico.

ACQUISTO IN DANNO: in caso di mancata consegna/sostituzione di prodotto non conforme ecc., la Committente, senza l'adozione di alcuna formalità, potrà ricorrere all'acquisto del bene presso il Fornitore che segue in graduatoria o sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno).

La Committente, inoltre, potrà applicare una penale fino al 10% del valore dell'ordine emesso/valore della merce non consegnata, non ritirata ed eventualmente non sostituita entro i termini.

Il Fornitore potrà essere, altresì, soggetto all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;

- nel caso in cui l'Azienda debba contestare al Fornitore l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, si potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

- mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA", ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 20 - Risoluzione.

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, nonché, a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Azienda USL della Romagna, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda USL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- | | | |
|--|---|--|
| | a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da | |
| | almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. | |
| | 122 del D.Lgs. 36/2023; | |
| | b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; | |
| | c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il | |
| | termine di cui all'articolo "CAUZIONE DEFINITIVA"; | |
| | d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai | |
| | sensi dell'articolo "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA | |
| | ASSICURATIVA"; | |
| | e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, | |
| | privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL della Romagna; | |
| | f) nei casi previsti dall'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI"; | |
| | g) nei casi di cui all'articolo "RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI | |
| | DATI"; | |
| | h) nei casi di cui all'articolo "SUBAPPALTO"; | |
| | i) nei casi di cui all'articolo "TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE | |
| | APERTA". | |

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda USL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 21 - Recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Azienda USL può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL della Romagna.

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

Art. 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni sia del Fornitore stesso sia della

Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.

Il fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso.

Art. 23- Subappalto.

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida, in subappalto, in misura non superiore al ____% dell'importo del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'AUSL della Romagna, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, il Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

(Ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta):

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 24 - Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura.

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa, ai sensi dell'art. 114, del D.Lgs. 36/2023, il _____ (tel. ____ / ____ ; PEO _____), Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, per conto della Committente, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il Contraente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della fornitura, (persona fisica) con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, mediante separata comunicazione, ove saranno specificati i dati di contatto dell'anzidetto (recapito telefonico e indirizzo di PEO).

Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Art. 26 - Foro competente.

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

Art. 27 - Clausola finale.

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del presente atto, avendone negoziato specificamente il singolo contenuto, che dichiarano espressamente di approvare sia distintamente sia nel complesso.

Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata esclusivamente mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; esso, pertanto, non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL FORNITORE

Sig. _____, per l'Operatore economico _____.

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

Il Fornitore dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 5 - Durata e opzioni; Art. 6 – Revisione dei Prezzi; Art. 7 - Quantità e valore economico dell'accordo quadro; Art. 8 – Contratti Applicativi; Art. 9 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; Art. 10 Condizioni specifiche di fornitura: modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico; Art. 12 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti; Art. 13 - Cessione del contratto e dei crediti; Art. 15 - Cauzione definitiva; Art. 16 - Trasparenza e amministrazione aperta; Art. 17 -

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 19 - Inadempienze e penalità; Art. 20 - Risoluzione; Art. 21 - Recesso; Art. 22 - Danni responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 23 - Subappalto; Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 26 - Foro competente.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi

avv. Morris Montalti

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)